

Prot. 19332

Li, 1/10/2010

Pub. 400 ORDINANZA N. 15/2010

oggetto: prescrizioni relativamente alla tenuta dei cani, alla loro conduzione nelle vie pubbliche e all'introduzione degli stessi in determinati luoghi

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr 24/2002 del 8/3/2002 prot. 5223, pubbl. n. 156 con la quale sono state emanate le prescrizioni relativamente alla tenuta dei cani, alla loro conduzione nelle vie pubbliche e all'introduzione degli stessi in determinati luoghi;

Ritenuta la necessità di aggiornare la succitata ordinanza a seguito della realizzazione di un'area dedicata ai cani, recintata, situata presso gli impianti sportivi di via Borromeo;

Ritenuto di aggiornare gli obblighi a carico dei proprietari o detentori alla luce della vigente normativa;

Considerato che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso"

Visto il Regolamento di Polizia Urbana Vigente;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente " Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale nr 60 del 28/12/1993;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata sulla G.U. il 23 marzo 2009;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto il D.Lgs. nr 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) Ai proprietari o detentori di cani di:

- custodire e mantenere i cani in condizioni igieniche idonee, rifornendoli di cibo e acqua in quantità sufficiente,
- garantire un'idonea protezione dagli agenti atmosferici e spazio sufficiente per una adeguata attività fisica e che gli eventuali recinti siano di congrua superficie e tali da non pregiudicare la salute degli animali;
- limitare la custodia a catena quale condizione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello e di altri meccanismi di scorrimento;
- tenere un numero massimo di 5 cani presso la propria civile abitazione;
- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salvo per le aree cani dedicate ove questo divieto sia espressamente escluso;



Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00
o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it

- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- assicurare, nel caso di trasporto animali con autoveicoli, l'areazione del veicolo, anche in sosta, la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
- assicurarsi della corretta gestione dell'animale anche in caso di affidamento o consegna a terzi;
- assumere le informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale nonché sulle norme in vigore;
- raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento delle stesse, quando conducono l'animale in ambito urbano.

2) Ai proprietari o detentori di cani di:

- a. non introdurre cani nei giardini e parchi pubblici, ad esclusione delle apposite aree cani presenti nel territorio,
- b. non introdurre cani, nei negozi di generi alimentari, farmacie e laboratori di prodotti alimentari in genere e negli esercizi pubblici ove non sia autorizzato l'ingresso dal gestore;
- c. evitare tutti i comportamenti che possano esaltare l'aggressività del cane, come ad esempio addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle orecchie, la rescissione delle corde vocali o altri interventi chirurgici: questi sono consentiti solo nel caso abbiano finalità curative, altrimenti sono da considerarsi maltrattamento e puniti dalla legge penale;
- d. evitare in qualsiasi modo disagio o disturbo ai cittadini a causa della presenza del cane o del suo comportamento;
- e. non abbandonare e non maltrattare gli animali.

3) Ai titolari degli esercizi elencati al punto 2 lettera b) di esporre all'entrata del locale, in modo ben visibile, apposito cartello indicante lo specifico divieto o permesso. L'eventuale accesso ai locali è consentito purché i cani siano tenuti con la museruola ed al guinzaglio.

4) Ai proprietari e detentori di cani che utilizzano l'area cani di via Borromeo di rispettare le seguenti disposizioni:

- i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e/o museruola sotto il costante controllo del conduttore e nel rispetto degli altri frequentatori dell'area;

è fatto obbligo di:

- chiudere il cancello dopo essere entrati o usciti dall'area;
- non strappare rami dagli alberi e di chiudere le buche scavate dagli animali;
- accedere da via Borromeo percorrendo il tratto più breve e per il tempo necessario per raggiungere l'area senza sostare presso le aree verdi limitrofe
- ripulire completamente l'area, anche dagli escrementi, dopo l'utilizzo

è vietato:

- accedere con cani soggetti a patologie contagiose;
- accedere dalle ore 22 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 15;;

E' abrogata l'ordinanza nr 24/2002 del 8/3/2002 prot. 5223, pubbl. n. 156.

Nei confronti di chi viola le disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.



Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00
o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it

Informa

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Dispone

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
La trasmissione della presente ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n 16.
La trasmissione del presente atto al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest, che è incaricato all'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.



Il Sindaco
Ottorino Gottardo



Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00
o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it